ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE PROVENIENTI SERVIZIO ATTIVO

A.N.U.P.S.A.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

EDIZIONE 1999

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE.

Indice degli Articoli.

PARTE I: Attività sociale.

Art. 1: Rapporti con le forze politiche e sociali, con altre Associazioni militari e con la Rappresentanza Militare.

Art. 2: Svolgimento delle preminenti attività sociali.

PARTE II: I Soci.

Art. 3: Iscrizioni.

Art. 4: Quota associativa ed elargizioni.

Art. 5: Promozione associativa.

Art. 6: Perdita della qualifica di Socio.

Art. 7: Procedure per la sospensione e l'espulsione di Soci e per le contestazioni di inadempienze.

PARTE III: Organi centrali

Art. 8: Presidente Nazionale.

Art. 9: Degli Organi della Presidenza.

Art. 10: Convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 11: Documento Programmatico.

Art. 12: Partecipanti al Congresso.

Art. 13: Disposizioni per lo svolgimento del Congresso.

Art. 14: Svolgimento del Congresso.

Art. 15: Presidenza del Congresso e cariche funzionali.

Art. 16: Modifiche allo Statuto. Relazione finanziaria.

Art. 17: Votazioni e cariche elettive.

Art. 18: Elezione delle cariche sociali.

Art. 19: Chiusura del Congresso.

Art. 20: Consiglio Nazionale.

Art. 21: Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 22: Collegio dei Probiviri.

PARTE IV: Organi Periferici.

Art. 23: Costituzione e funzioni dei Comitati Regionali.

Art. 24: Presidente del Comitato Regionale.

Art. 25: Gruppi A.N.U.P.S.A.

Art. 26: Organi Direttivi del Gruppo.

Art. 27: Consiglio Direttivo.

Art. 28: Commissariamento dei Gruppi.

PARTE V: Disposizioni Amministrative.

Art. 29: Responsabilità amministrativa e tenuta della contabilità.

Art. 30: Patrimonio sociale.

Art. 31: Fondo di esercizio.

Art. 32: Spese.

PARTE VI: Disposizioni transitorie

Art. 33: Disposizioni di legge sulle Associazioni.

Art. 34: Approvazione del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale.

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 1

RAPPORTI CON LE FORZE POLITICHE E SOCIALI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI MILITARI E CON LA RAPPRESENTANZA MILITARE

L'Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo (A.N.U.P.S.A.), come definita dall'art. 1 dello Statuto sociale, è libera, democratica, apartitica. Sono, peraltro, considerati legittimi quei rapporti con le Forze Politiche e Sociali, espletati nel quadro della linea di condotta associativa, rivolti al conseguimento della tutela degli interessi e dei diritti dei Soci, costituenti gli scopi e gli obiettivi primari indicati nell'art. 2 dello Statuto. In tale campo, il Presidente Nazionale, ove ritenuto necessario e sentito il parere del Consiglio Nazionale, potrà impartire direttive ai Presidenti dei Gruppi, al fine di coordinare le singole attività a livello periferico.

Nell'ambito dei rapporti con le altre Associazioni militari dovrà essere svolta, ad ogni livello, azione promozionale intesa a realizzare situazioni, che favoriscano il conseguimento di obiettivi comuni, a premessa di un più ampio consenso ad una auspicata federazione tra le varie Associazioni.

Nei confronti della Rappresentanza Militare, fermi restando i vincoli imposti dalle vigenti leggi e norme che regolano le attività della Rappresentanza stessa, l'azione da perseguire deve essere rivolta al rafforzamento dei contatti ai vari livelli ordinativi (COBAR, COIR, COCER - Esercito) della categoria Ufficiali, al fine di mantenere attivo lo scambio di notizie di comune interesse, stimolare il reciproco sostegno a favore di iniziative concorrenti e coordinare le azioni unitarie da sviluppare nel quadro delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto.

Articolo 2

SVOLGIMENTO DELLE PREMINENTI ATTIVITÀ SOCIALI.

1. Studio e soluzione dei problemi giuridico amministrativi.

Lo studio dei problemi giuridico amministrativi di maggior rilevanza ed importanza riguardanti tutti i Soci, intesi come categoria, verrà impostato e condotto a cura del Consiglio di Presidenza, anche con l'eventuale ausilio di professionisti esterni. Qualora debbano essere affrontate spese non compatibili con il normale

bilancio, sentito preventivamente il Consiglio Nazionale, potrà essere richiesto a tutti i Soci un contributo straordinario da versare unitamente alla quota associativa, di cui all'art.4, per l'anno successivo. Detto contributo sarà amministrato e contabilizzato a cura della Presidenza Nazionale. Qualora il problema riguardi solo una ben definita categoria di Soci, il contributo straordinario verrà richiesto solo ai Soci interessati e sarà contabilizzato a cura dei singoli Gruppi. Questi provvederanno a versare le somme raccolte alla Presidenza Nazionale ed a segnalare i nominativi dei Soci inadempienti.
Per i restanti problemi di minor rilievo o riguardanti un numero ridotto di Soci, l'esame e l'approfondimento potrà essere condotto a più livelli, secondo la seguente prassi:
- segnalazione del problema, a cura di uno o più Soci, al Gruppo di appartenenza, possibilmente per iscritto e con eventuale documentazione probatoria;
- esame e studio del problema a cura del Consiglio di Gruppo con l'ausilio di Soci esperti nella materia ed acquisizione di ulteriori elementi chiarificatori presso Enti locali;

se necessario:
- trasmissione degli atti di carteggio alla Presidenza del Comitato Regionale A.N.U.P.S.A. per l'inserimento dell'argomento nell'Ordine del Giorno di una delle riunioni periodiche (oppure straordinarie) del Comitato stesso. In tale sede, il problema sarà ulteriormente discusso con l'ausilio anche di esperti, Soci o no, invitati per la loro competenza o conoscenze in materia;
- invio alla Presidenza Nazionale del Verbale del comitato, con allegata la documentazione relativa al problema trattato, con le proposte di azioni da intraprendere per una sua adeguata soluzione;
- la Presidenza Nazionale, sentito eventualmente il Consiglio Nazionale, prenderà le proprie decisioni, che saranno comunicate a tutti i Comitati Regionali per il necessario coordinamento e, eventualmente, a tutti i Soci, tramite l'Organo di stampa sociale.

2. Assistenza giuridica

Per l'assistenza giuridica s'intende il complesso di attività che l'Associazione svolge a favore dei Soci, allorché la soluzione di un problema amministrativo non trovi sbocco favorevole diverso dal ricorso all'azione giudiziaria.
Qualora sia interessato al problema un solo Socio, od un limitato numero di essi, l'attività di assistenza verrà devoluta a livello Gruppo, che fornirà all'interessato, od agli interessati, notizie utili sulle modalità burocratiche da seguire e, eventualmente, la semplice segnalazione di nominativi di Studi Legali cui sia possibile affidare la causa.
Se il problema è di interesse per un'ampia categoria di Soci, la Presidenza

Nazionale ne darà notizia sull'Organo di stampa dell'Associazione, invitando i Soci interessati a rivolgersi al Gruppo di appartenenza per segnalare la propria adesione all'eventuale azione giudiziaria. Il Consiglio di Gruppo, in relazione al numero di adesioni ed alle caratteristiche dell'azione giudiziaria, prenderà la decisione di farsi carico della "organizzazione" della medesima (scelta dello Studio Legale, raccolta nominativi e documentazione personale, definizione delle spese unitarie, etc.), oppure limiterà la propria azione a segnalare alla Presidenza del Comitato Regionale il numero dei Soci aderenti, affinché questi possano partecipare all'azione legale con i Soci di altro Gruppo. Il Comitato Regionale potrà anche prendere contatti con altro Comitato per coordinare l'azione legale oppure, ove possibile, per organizzarla unitariamente.
Qualora il problema riguardi tutti o la grande maggioranza dei Soci, spetta al Consiglio di Presidenza valutare la situazione per decidere se sia conveniente promuovere un'azione legale unitaria a livello nazionale, oppure demandare questa ai Gruppi, salvo a coordinare l'organizzazione con direttive specifiche.

3. Assistenza amministrativa

Per assistenza amministrativa s'intendono tutte le attività svolte dai Gruppi a favore dei singoli Soci e delle loro vedove, intese a risolvere situazioni contingenti, fornendo delucidazioni ed informazioni, pareri e consigli in materia pensionistica. L'attività sarà devoluta, in particolare, ai Consiglieri più esperti in tale materia; se alle richieste avanzate dal Socio non si potrà dare risposta esauriente, il Consigliere potrà rappresentare la questione al proprio Presidente, perché la stessa sia esaminata in sede di Comitato Regionale.
In questo campo di attività occorrerà considerare le possibilità offerte dall'art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente al rappresentante di un'Associazione, quale l'A.N.U.P.S.A., di intervenire in un procedimento amministrativo cui sia interessato diretto uno dei Soci.

4. Assistenza morale

I Gruppi, su richiesta delle famiglie, partecipano attivamente alle onoranze funebri dei Soci che scompaiono.

PARTE SECONDA

I SOCI

Articolo 3

ISCRIZIONI

Per l'iscrizione all'A.N.U.P.S.A. l'aspirante Socio è tenuto a compilare e firmare apposito modulo di domanda con il quale dichiara, fra l'altro, di accettare incondizionatamente lo Statuto ed il relativo Regolamento di Attuazione.
La domanda dell'aspirante Socio sarà istruita dal Presidente del Gruppo e valutata e approvata dal Consiglio di Gruppo. Successivamente verrà inviata alla Presidenza Nazionale che provvederà al rilascio della Tessera di Socio a firma del Presidente Nazionale. Il Socio nella domanda dichiara di accettare lo Statuto Sociale, il Regolamento di attuazione e la trattazione dei dati personali per le esigenze dell'Associazione. Le vedove sono Socie Ordinarie, in quanto costituiscono continuità nei valori della famiglia e dei legami intessuti dal marito con l'Istituzione.
La qualifica di Socio Benemerito sarà attribuita per delibera del Consiglio Nazionale, esaminate le proposte avanzate dai Presidenti dei Gruppi, dal Vice Presidente e dal Presidente Nazionale.
I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti saranno iscritti in appositi ALBI D'ONORE, conservati presso la Presidenza Nazionale. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione ai Comitati Regionali ed al Gruppo interessato per giurisdizione.
Ai fini dell'aggiornamento della scheda personale, i Soci sono tenuti a comunicare eventuali varianti ai dati forniti all'atto dell'iscrizione, con particolare riguardo al grado, indirizzo e recapito telefonico.

Articolo 4

QUOTA ASSOCIATIVA ED ELARGIZIONI

I Soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, che comprende l'abbonamento al periodico dell'Associazione e la relativa spesa di spedizione. Annualmente il Consiglio Nazionale, in occasione dell'approvazione del bilancio sociale, determina l'importo di tale quota e ne definisce la ripartizione delle aliquote spettanti alla Presidenza Nazionale ed ai Gruppi, per le rispettive esigenze organizzative ed amministrative. Le spese per le esigenze dei Comitati Regionali sono a carico della Presidenza Nazionale. I Soci Onorari e Benemeriti sono esenti dal pagamento dell'intera quota associativa.Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria, potranno elargire all'Associazione, specificandone la destinazione (Presidenza Nazionale, Gruppi, Periodico associativo) contribuzioni volontarie.

Articolo 5

PROMOZIONE ASSOCIATIVA

Riveste preminente interesse il costante incremento del numero degli associati. Tale obiettivo dovrà essere perseguito da tutti gli Organi costitutivi dell'Associazione ed anche da parte dei singoli Soci.
Compete alla Presidenza Nazionale promuovere iniziative di carattere propagandistico, utilizzando l'Organo di stampa dell'Associazione, provvedendo alla diramazione di "depliants" e lettere circolari illustrative, distintivi, oggetti ricordo, organizzazione di conferenze, etc.
Nell'ambito degli Organi periferici è devoluto a ciascun Comitato Regionale il compito di coordinare e sostenere le iniziative dei singoli Gruppi della Regione.
I Comitati Regionali, tramite i COIR delle rispettive Regioni Militari, dovranno svolgere una costante azione promozionale nei riguardi degli Ufficiali in servizio permanente. E' data facoltà ai Presidenti dei Gruppi di associare - senza diritto di voto e senza poter ricoprire cariche sociali - eventuali SIMPATIZZANTI sino ad un massimo di UN DECIMO del numero dei Soci ordinari.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Eventuali dimissioni da Socio dovranno essere comunicate per iscritto ai rispettivi Presidenti di Gruppo, anche senza specificarne il motivo.
I Presidenti di Gruppo saranno tenuti a prenderne atto, dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale. Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro il primo trimestre di ogni anno, verrà sollecitato con lettera da parte del Presidente di Gruppo. Ove la morosità si protragga oltre i successivi tre mesi, il Socio verrà considerato d'Ufficio dimissionario.

Articolo 7

PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E L'ESPULSIONE DI SOCI E PER LE CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE

Ove si determinino a carico di un Socio situazioni che possano comportarne la sospensione o l'espulsione, il Presidente del Gruppo su delibera del Consiglio Direttivo provvederà alla sospensione del Socio e, sia per la sospensione che per l'espulsione invierà una circostanziata relazione corredata da adeguata documentazione alla Presidenza Nazionale, che investirà del caso il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, esperita una regolare istruttoria e richieste le opportune delucidazioni al Socio interessato, invierà al Presidente Nazionale una relazione conclusiva, suggerendo le proposte su cui, alla prima riunione utile, il Consiglio Nazionale delibererà a maggioranza semplice. Nel caso di contestazione per gravi inadempienze, il Presidente del Gruppo, con lettera raccomandata A.R., dovrà invitare il Socio a fornire precise delucidazioni sull'argomento entro trenta giorni.

PARTE TERZA

ORGANI CENTRALI

Articolo 8

PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale ha sede in Roma ed è costituita da:
- Presidente Nazionale;
- Consiglio di Presidenza;
- Vicepresidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi;
- Capo Nucleo Benessere;
- Direttore responsabile del periodico di stampa.

Articolo 9

DEGLI ORGANI DELLA PRESIDENZA

1. Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, eletto congiuntamente al Vicepresidente dal Congresso Nazionale, tra i Soci, dura in carica tre anni. Viene sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente Nazionale.
Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, il Vicepresidente convoca entro trenta giorni il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla riunione del Congresso Nazionale, come previsto dallo Statuto sociale.

2. Consiglio di Presidenza

a . E' costituito da:
- Presidente Nazionale;
- Vicepresidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere - Direttore Amministrativo;
- Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi.

b. E' convocato e presieduto dal Presidente Nazionale ogni qualvolta ritenuto necessario per esaminare e indirizzare attività nei settori di interesse e, in particolare:
- giuridico-amministrativo;
- morale, sociale e del benessere;
- dell'associazionismo;
- concessione di eventuali riconoscimenti a Soci meritevoli

c. A tal fine:
- promuove la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio e l'esame di particolari problematiche;
- propone data e località di svolgimento del Congresso e del Consiglio Nazionale.

3. Vicepresidente Nazionale

Il Vice presidente Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale congiuntamente al Presidente Nazionale, collaborerà con il medesimo e lo sostituirà in caso di impedimento o assenza temporanea. Subentrerà al Presidente Nazionale nel caso in cui si verifichi un impedimento definitivo dello stesso e provvederà agli adempimenti indicati al comma 1 dell'art. 9 del presente Regolamento. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente Nazionale nominerà un Vice presidente Nazionale "pro tempore", che rimarrà in carica fino alla convocazione del Consiglio Nazionale che, su proposta del Presidente Nazionale, eleggerà il nuovo Vicepresidente Nazionale.
Fa parte del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.
Il nuovo Vicepresidente rimarrà in carica, come previsto dallo Statuto, fino alla convocazione del Congresso Nazionale. In particolare, potrà essere delegato dal Presidente Nazionale a presiedere alle attività promozionali, divulgative a mezzo della stampa sociale, giuridico-amministrative, organizzative e rappresentative.

4. Segretario Generale.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di designare il Segretario Generale.

Il Consiglio Nazionale dovrà prenderne atto e provvedere a formalizzare la nomina.
Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione e funzionalità degli Uffici della Segreteria Generale, per i quali dovrà definire competenze, compiti e responsabilità del personale che ne fa parte.
Su decisione del Presidente Nazionale potrà assumere anche la carica di Tesoriere Direttore Amministrativo.
Congiuntamente al Presidente Nazionale ed al Tesoriere Direttore Amministrativo firmerà gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.

5. Tesoriere-Direttore Amministrativo

Il Tesoriere - Direttore Amministrativo sarà designato dal Presidente Nazionale e la sua nomina dovrà essere formalizzata dal Consiglio Nazionale.
Dovrà assolvere i seguenti compiti:
- amministrazione dei beni e dei proventi dell'Associazione;
- compilazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo di ogni anno solare, da presentare al Consiglio Nazionale;
- tenuta della contabilità, in conformità alle norme fissate dall'art. 32 del presente Regolamento ed alle direttive della Presidenza Nazionale;
- accertamento ed incasso dei proventi, impegno ed esecuzione delle spese in base al Bilancio Preventivo, alle Deliberazioni del Consiglio Nazionale ed alle disposizioni del Presidente Nazionale;
- firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, congiuntamente al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale;
- redazione della relazione del Bilancio Consuntivo e cura dei rapporti di carattere amministrativo con gli Organi periferici e con gli altri Enti.

6. Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi

Svolge funzioni di consulenza, orientamento e controllo su questioni giuridiche e amministrative nel settore pensionistico.
Fa parte dei gruppi di lavoro per lo studio e lo sviluppo di problematiche dello specifico settore.

7. Capo Nucleo Benessere

Svolge funzioni di consulenza, aggiornamento e applicazione delle direttive concernenti pratiche sanitarie e medico-legali, fruizione di soggiorni e organismi di protezione sociale per il personale in pensione. Svolge inoltre attività connesse con il turismo e viaggi organizzati.

8. Direttore responsabile del periodico di stampa

E' nominato dal Presidente Nazionale.
La nomina viene ratificata dal Consiglio Nazionale.
Dirige e coordina l'attività inerente la redazione del periodico, avvalendosi della collaborazione di:
- un Vicedirettore del periodico di stampa, nominato dal Presidente Nazionale con ratifica del Consiglio Nazionale;
- un Comitato di redazione, nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Direttore responsabile, con ratifica del Consiglio Nazionale.

9. Organo di stampa

In attuazione del comma 8, art. 10 dello Statuto il Presidente Nazionale, tenuto conto delle direttive del Consiglio Nazionale:
- stabilirà le linee generali per una valida e corretta impostazione e gestione del Periodico associativo;
- designerà un "Direttore Responsabile", nel rispetto delle norme previste dalla "legge sulla stampa";
- nominerà i Membri del Comitato di Redazione. Le nomine dovranno essere sanzionate dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale potrà assumere personalmente l'incarico di "Direttore Responsabile". In tal caso, si avvarrà della collaborazione di un Socio, cui affiderà, ottenuta la sanzione del Consiglio Nazionale, l'incarico di "Vicedirettore".
Il Vicedirettore, i cui compiti e responsabilità sono stabiliti dal Presidente Nazionale, è il diretto collaboratore del Direttore Responsabile, al quale dovrà rendere conto di tutte le attività riguardanti la redazione, l'impaginazione e la stampa del Periodico.
Gli atti amministrativi e le operazioni riguardanti la distribuzione e spedizione del Periodico sono di competenza del Segretario Generale dell'A.N.U.P.S.A..
Ai redattori degli articoli non verrà corrisposto alcun compenso.

IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 10

CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale il Congresso Nazionale, nella prima riunione dell'ultimo anno del mandato triennale dovrà stabilire località e periodo di svolgimento del successivo Congresso Nazionale, dando mandato alla Presidenza

Nazionale per la relativa attività organizzativa.
Il comunicato di convocazione dovrà essere pubblicato sul Periodico associativo.
Lo svolgimento effettivo del Congresso Nazionale sarà preceduto da un periodo di attività precongressuali che, di massima, comprendono:
- una Conferenza Organizzativa Preliminare con la partecipazione dei Presidenti dei Comitati Regionali;
- una riunione di coordinamento dei Comitati Regionali;
- un'assemblea straordinaria presso ogni Gruppo A.N.U.P.S.A. per deliberare su argomenti di rilevante importanza nella vita associativa, da proporre per la trattazione al Congresso;
- riunioni conclusive dei Comitati Regionali per gli adempimenti precongressuali;
- diramazione, da parte del Presidente Nazionale, delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del Congresso.

Il relativo calendario programma dovrà essere diramato con almeno tre mesi di anticipo sulla data di effettuazine del Congresso Nazionale.

Articolo 11

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Determinante compito del Congresso Nazionale è la formulazione del "Documento Programmatico", in cui dovranno essere delineati l'indirizzo generale delle attività associative e gli obiettivi da perseguire.
Poiché in tale quadro risulta di particolare importanza la collaborazione dei Soci, si procederà, di massima, come segue:
- il Presidente Nazionale in carica terrà una "Conferenza Organizzativa Preliminare" con almeno tre mesi di anticipo sul Congresso, nella quale illustrerà ai Presidenti dei Comitati Regionali gli argomenti di maggior rilevanza che intende proporre al Congresso stesso;
- ciascun Presidente di Comitato Regionale, dopo aver diramato ai Presidenti dei Gruppi un documento informativo, porrà in discussione detti argomenti nella riunione del Comitato Regionale, almeno 2 mesi prima del Congresso, per approfondirne gli aspetti e i contenuti;
- i Presidenti dei Gruppi indiranno l'Assemblea dei Soci, almeno 50 giorni prima della data del Congresso, per illustrare agli intervenuti gli argomenti del Documento Programmatico e raccogliere eventuali proposte e suggerimenti presentati dai Soci. Le conclusioni e le proposte dovranno costituire un allegato al Verbale dell'Assemblea dei Soci, da trasmettere con sollecitudine al Presidente del Comitato Regionale;
- ciascun Presidente di Comitato Regionale sintetizzerà le conclusioni e proposte dei Gruppi in un unico documento da far pervenire, almeno trenta giorni prima dell'inizio del Congresso, al Presidente Nazionale.

Articolo 12

PARTECIPANTI AL CONGRESSO

I parteciperanno di diritto al Congresso sono:
- il Presidente ed il Vice Presidente uscenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- i Presidenti dei Comitati Regionali;
- i Presidenti dei Gruppi.

Potranno essere presenti, inoltre, con funzioni organizzative, altri Soci e personale d'ordine, su disposizione del Segretario Generale.
Per i suddetti partecipanti le spese e di soggiorno saranno a carico totale della Presidenza Nazionale.

Articolo 13

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Concluse le attività precongressuali, il Presidente Nazionale diramerà a tutti i partecipanti le disposizioni esecutive per lo svolgimento del Congresso, indicando:
- Sede, data e durata del Congresso, con dettagliato programma-orario giornaliero di svolgimento dei lavori;
- Ordine del Giorno;
- modalità di carattere logistico-amministrativo per i partecipanti.

Durante il Congresso verranno illustrati i seguenti documenti:
- Relazione Programmatica del Presidente Nazionale, che costituirà oggetto di discussione ed approvazione da parte dei partecipanti;
- Relazione Finanziaria sulla situazione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- eventuali proposte di modifiche allo Statuto Sociale.

Articolo 14

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Il Congresso Nazionale si svolgerà in tre fasi successive:

Prima fase:
- apertura del Congresso da parte del Presidente Nazionale, con breve allocuzione;
- elezione del Presidente del Congresso e delle altre cariche necessarie a coordinare

e regolare lo svolgimento del Congresso;
- discussione ed approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto;
- discussione ed approvazione della Relazione Finanziaria.

Seconda fase:
- illustrazione da parte del Presidente Nazionale del Documento Programmatico ed apertura della discussione, con gli interventi dei partecipanti;
- approvazione del Documento Programmatico;
- elezione delle cariche sociali;
- comunicazione ufficiale dei risultati delle votazioni, con la proclamazione degli eletti.

Nelle "discussioni" potranno prendere la parola, d'iniziativa, tutti i partecipanti di diritto.

Terza fase:
- chiusura del Congresso.

Articolo 15

PRESIDENZA DEL CONGRESSO E CARICHE FUNZIONALI

Lo svolgimento dei lavori congressuali sarà regolato dal Presidente del Congresso, coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario, eletti fra i partecipanti.
Per le operazioni di voto dovranno essere eletti tre Scrutatori, di cui uno è il Presidente.

Il Presidente del Congresso:
- dirigerà i lavori rispettando l'Ordine del Giorno ed il Programma - orario stabilito;
- regolerà la discussione, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti di diritto, fissando a priori i tempi di intervento in funzione del numero degli iscritti a parlare;
- curerà la tenuta del carteggio congressuale, registrando gli interventi autorizzati.

Gli Scrutatori scelti costituiranno il Seggio Elettorale, eleggendo fra loro il Presidente.

Avranno il compito di:
- controllare la documentazione relativa alla nomina ed al numero di schede dei voti sociali che ciascun Presidente di Gruppo rappresenta;
- verificare le schede per le votazioni, approntate dalla Presidenza Nazionale, provvedendo alla loro autenticazione e trascrivendone il numero in un Verbale;
- verbalizzare tutte le operazioni di voto ed i relativi risultati, comunicandoli al Presidente del Congresso.

Articolo 16

MODIFICHE ALLO STATUTO. RELAZIONE FINANZIARIA

Le proposte di modifiche allo Statuto, concordate in precedenza, dovranno essere approvate a maggioranza di due terzi dei votanti.
Durante la discussione per l'approvazione delle singole proposte di modifiche è obbligatoria la presenza di un Notaio, precedentemente designato dalla Presidenza Nazionale, per conferire validità giuridica agli atti congressuali.
Il Notaio dovrà provvedere a verbalizzare tutte le modifiche apportate in un documento notarile che, al termine del Congresso, dovrà essere allegato al Verbale generale.
La Situazione Patrimoniale dell'Associazione dovrà essere illustrata dal Presidente Nazionale o, per delega, dal Tesoriere Direttore Amministrativo.
Un incaricato del Collegio dei Revisori dei conti esporrà le eventuali osservazioni e rilievi sulla gestione.
Il Presidente Nazionale ed il Direttore Amministrativo avranno facoltà di replica a chiarimento delle osservazioni e dei rilievi esposti dal Revisore. Il Presidente del Congresso aprirà la discussione, concedendo la parola ai partecipanti iscritti e, al termine, indirà la votazione per alzata di mano.

Articolo 17

VOTAZIONI E CARICHE ELETTIVE

Le votazioni dovranno avvenire per:
- alzata di mano;
- appello nominale;
- scrutinio segreto.

Le candidature sono aperte a tutti i Soci Ordinari. Per essere iscritti nelle rispettive liste essi dovranno segnalare la propria disponibilità ai Gruppi di appartenenza, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il Congresso Nazionale.

Le cariche sociali da attribuire mediante elezione durante il Congresso sono:
- Presidente Nazionale e Vicepresidente Nazionale (i due candidati si dovranno presentare congiuntamente);
- Probiviri (nel numero di tre);

L'elezione alle Cariche sociali dovrà essere fatta a scrutinio segreto.
I candidati a qualsiasi Carica sociale verranno eletti a maggioranza semplice.

Articolo 18

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Alle votazioni per l'elezione delle Cariche sociali dovranno partecipare solamente i Presidenti dei Gruppi secondo "l'elenco nominativo ufficiale" redatto a cura della Presidenza Nazionale, sul quale dovranno essere riportati: l'elenco degli elettori, il numero dei Soci che ciascun elettore rappresenta e il corrispondente numero di schede di competenza: una ogni 30 (trenta) o frazione superiore a 15 (quindici) Soci iscritti e in regola con il tesseramento dell'anno in corso.
A tal fine, i Presidenti dei Gruppi faranno pervenire al Segretario Generale, con congruo anticipo, l'elenco nominativo dei rispettivi Soci.
Il Segretario Generale approntera, altresì, le schede per le votazioni, distinte per le cariche sociali da rinnovare ed in numero sufficiente, in relazione al rapporto numero dei Soci/voti da esprimere.
I vari candidati alle cariche sociali, prima delle votazioni dovranno essere presentati dalla Presidenza Nazionale ai Membri del Congresso, a mezzo di sintetico "Curriculum vitae".
Le votazioni per le elezioni, a scrutinio segreto, dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- il Presidente del seggio chiamerà, secondo "l'elenco nominativo ufficiale", i singoli elettori consegnando a ciascuno il numero di schede di competenza, autenticate all'istante;
- l'urna per la raccolta delle schede dovrà rimanere a disposizione degli elettori per tutto il tempo stabilito dal Presidente del Congresso, allo scadere del quale dovrà essere immediatamente ritirata;
- le operazioni di spoglio verranno iniziate subito dopo il ritiro dell'urna. I risultati dovranno essere immediatamente comunicati al Presidente del Congresso;
- tutte le operazioni di voto ed i relativi risultati dovranno essere riportate su un Verbale, redatto e firmato dai componenti il Seggio elettorale e, successivamente, dovranno essere allegate al Verbale generale del Congresso;
- il Presidente del Congresso proclamerà i nominativi degli eletti: Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale e Probiviri, i quali assumeranno effettivamente l'incarico entro trenta giorni dal termine del Congresso, allo scopo di avere un periodo di affiancamento;
- l'elettore su ciascuna scheda potrà indicare un solo nominativo.

Articolo 19

CHIUSURA DEL CONGRESSO

Il Verbale generale sul Congresso dovrà contenere, in sintesi, la descrizione cronologica delle operazioni congressuali, gli argomenti trattati, i relativi interventi degli

eletti, le votazioni ed i rispettivi risultati.
Al Verbale dovranno essere allegati:
- l'elenco degli elettori con l'indicazione, a fianco di ciascuno, dei voti ottenuti;
- l'elenco dei Candidati alle cariche sociali;
- i Verbali del Seggio elettorale, riguardanti le operazioni di scrutinio dei voti ed i risultati delle elezioni.

Verbale generale ed allegati, autenticati dal Presidente del Congresso, dal Vice Presidente e dal Segretario, dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori.

Articolo 20

CONSIGLIO NAZIONALE

Come prescritto dall'art.12 dello Statuto, il Consiglio Nazionale è costituito da:
- Presidente e Vicepresidente Nazionale;
- Past President;
- Presidenti dei Comitati Regionali costituiti;
- Presidenti dei Gruppi con oltre 100 associati.

Alle riunioni del Consiglio parteciperanno, senza diritto di voto il Segretario Generale ed il Tesoriere-Direttore Amministrativo e il Revisore dei conti.
Verrà convocato, in seduta ordinaria, dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

La data di convocazione dovrà essere definita in ogni caso con almeno tre mesi di anticipo, allo scopo di consentire una preparazione accurata che permetta la condotta dei lavori con razionalità e rapidità.
A tale scopo la Presidenza Nazionale dovrà diramare una sintesi degli argomenti da trattare; alla ricezione di questa, gli altri partecipanti che abbiano argomenti diversi da proporre per il dibattito, dovranno segnalarli inviando una breve memoria.

Al Consiglio Nazionale potranno partecipare personalità od esperti per particolari argomenti di interesse, su invito del Presidente Nazionale.
Parteciperà, inoltre, senza diritto di voto, il Direttore responsabile di Tradizione Militare. Spetta al Consiglio Nazionale proporre ed approvare eventuali modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale e decidere l'impiego del Fondo di Riserva di cui all'art. 22 dello Statuto, per far fronte ad esigenze eccezionali.

Il Segretario Generale dovrà compilare il Verbale delle Sedute del Consiglio e sottoporlo alla firma di tutti i partecipanti di diritto.
Stralcio del Verbale dovrà essere pubblicato sul periodico associativo.

Articolo 21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

E' costituito da tre membri, di cui due effettivi ed uno supplente.
Dovrà nominare tra i propri Membri il Presidente e comunicarne il nominativo alla Presidenza Nazionale.
Avrà il compito di esaminare il Bilancio consuntivo, redigere un documento con le proprie osservazioni o rilievi sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, che sarà presentato al Consiglio Nazionale nella prima riunione del nuovo anno.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' costituito da tre Membri, eletti dal Congresso Nazionale, di cui il più elevato in grado assumerà la carica di Presidente.
Sarà convocato dal Presidente Nazionale quando ritenuto necessario per dirimere controversie tra Soci, Organi Centrali e Periferici, ovvero per esprimere pareri in merito.
Gli esiti delle riunioni dovranno essere trascritti in appropriati Verbali, copia dei quali dovrà essere inventariata in apposito Registro e custodita agli atti del Collegio.

PARTE QUARTA

ORGANI PERIFERICI

Articolo 23

COSTITUZIONE E FUNZIONI DEI COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali elencati nell'articolo 16 dello Statuto Sociale sono costituiti dai Presidenti dei Gruppi ANUPSA esistenti nell'ambito della rispettiva giurisdizione territoriale.
Qualora il numero dei Gruppi ANUPSA costituiti nella Regione sia inferiore a tre non si darà luogo alla costituzione del Comitato Regionale.
In tal caso, i Gruppi esistenti verranno considerati inseriti nel Comitato Regionale geograficamente più vicino.

a costituzione e l'eventuale soppressione dei Comitati Regionali dovrà essere ecisa e formalizzata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
ella prima riunione di ciascun Comitato Regionale dovranno essere eletti, per ppello nominale, il Presidente ed il Vicepresidente.
rispettivo mandato avrà la durata di tre anni; nella prima riunione successiva alla adenza triennale si procederà a nuova elezione.
er l'assolvimento dei compiti relativi alle attività del Comitato, il Presidente si vvarrà dell'organizzazione del proprio Gruppo.
e principali funzioni dei Comitati Regionali sono quelle previste dall'art.16 dello tatuto Sociale.
relazione alla situazione contingente dei singoli Gruppi ed alle condizioni e posbilità locali, ciascun Comitato Regionale determinerà, e varierà nel tempo, le odalità di assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto, dandone comunicazione la Presidenza Nazionale.

Articolo 24

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ell'ambito dei compiti stabiliti dall'art. 17 dello Statuto, il Presidente del omitato Regionale dovrà provvedere a:
indire la riunione del Comitato almeno una volta all'anno, tenendo conto delle date fissate per le convocazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, al fine di consentire l'esame e l'approfondimento degli argomenti che in tali sedi saranno discussi;
disporre per la stesura del Verbale di ogni riunione, che dovrà essere inviato a tutti i Presidenti di Gruppo e, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale, nonché alla Redazione dell'Organo di stampa dell'Associazione, per l'eventuale pubblicazione in stralcio;
proporre, ai fini del coordinamento tra i Gruppi, modalità di svolgimento delle attività associative previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, curandone l'attuazione ove le stesse abbiano ottenuto l'approvazione del Comitato;
organizzare lo scambio di informazioni ed il sostegno reciproco tra i Gruppi nei settori dell'attività promozionale, sociale e culturale e dell'assistenza giuridico-amministrativa;
promuovere la pubblicazione aperiodica di un "Notiziario Regionale ANUPSA", da inviare a tutti i Gruppi per favorire lo scambio e la circolazione di notizie ed informazioni utili nei campi di interesse dell'Associazione;
prendere aperiodici contatti con le Autorità Militari e con la Rappresentanza Militare (COIR) della propria Regione Militare sia per mantenere vivi e consolidare i rapporti tra Personale in quiescenza e quello in servizio, sia per prospettare esigenze generali e contingenti dell'Associazione nell'ambito regionale;

- ricercare contatti con Autorità ed Enti pubblici e privati locali, ai fini promozionali a favore dell'Associazione;
- proporre alla Presidenza Nazionale la costituzione di nuovi Gruppi ANUPSA nell'ambito della Regione e porre all'esame del Comitato Regionale la soppressione di Gruppi o la loro trasformazione in Nuclei, riferendone direttamente al Presidente Nazionale per le decisioni.

In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità del Presidente di Comitato si dovrà provvedere alla sua sostituzione con nuove elezioni.
Nel frattempo, come nel caso di temporanea indisponibilità, subentrerà nell'incarico il Vicepresidente.

Articolo 25

GRUPPI ANUPSA

I Gruppi ANUPSA, come prescritto dall'art. 18 dello Statuto, potranno essere costituiti in tutte le località nelle quali il numero dei Soci non sia inferiore a trenta.
Poiché i Gruppi rivestono grande importanza per l'Associazione, costituendo essi i suoi centri vitali, il termine "località" dovrà essere inteso in senso lato e considerato come "territorio" comprendente i Comuni vicini ad una Città capoluogo di Provincia o, al limite, una o più Province.
Ciò non dovrà impedire, peraltro, che Soci residenti nell'ambito di tale territorio possano iscriversi per motivi di utilità propria ad un Gruppo diverso da quello di giurisdizione.
Ad avvenuta costituzione, sancita dalla Presidenza Nazionale, dovrà essere indetta, a cura dei Soci organizzatori, la prima Assemblea Ordinaria per provvedere alla elezione delle Cariche sociali previste dallo Statuto.
Le elezioni si dovranno svolgere con le seguenti modalità:
- con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata dovrà essere inviata a ciascun Socio Ordinario, con lettera di convocazione dell'Assemblea, una scheda elettorale (timbrata e firmata dal Presidente del Gruppo) ed una busta (anch'essa timbrata e recante l'indicazione esterna ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO E DI N..... CONSIGLIERI PER L'ANNO .....), nella quale dovrà essere inserita la scheda compilata;
- la busta, chiusa accuratamente, potrà essere consegnata direttamente al seggio elettorale costituito in occasione dell'Assemblea o spedita tempestivamente al Presidente del Consiglio Elettorale;
- disposizioni di dettaglio sulle modalità di compilazione della scheda elettorale potranno essere indicate nel testo della lettera di convocazione dell'Assemblea o in una sintetica nota a parte;
- l'elenco nominativo dei Soci che verranno candidati per la Carica di Presidente o per quella di Consigliere (specificando che hanno espresso il proprio gradimento) dovrà, in ogni caso, essere comunicato agli elettori.

Il mandato relativo alle Cariche sociali avrà la durata di tre anni.
Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, le elezioni dovranno essere effettuate in occasione dell'Assemblea Ordinaria annuale del Gruppo interessato, entro il primo trimestre dell'anno solare in cui saranno previste. Il Presidente del Gruppo ha la responsabilità delle attività del Gruppo stesso e dovrà sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci la relazione sull'attività svolta, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Articolo 26

ORGANI DIRETTIVI DEL GRUPPO

Gli Organi direttivi del Gruppo sono:
- Presidente di Gruppo;
- Vicepresidente di Gruppo;
- Consiglieri in numero vario e, comunque, non inferiore a tre (per l'attribuzione delle cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere);
- Sindaci (in numero di tre, di cui uno supplente).

Detti Organi resteranno in carica per tre anni solari. Le elezioni per il rinnovo si dovranno tenere entro il primo trimestre dell'anno solare di scadenza.
Considerato che il Presidente di Gruppo dovrà conferire le cariche di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere (queste due ultime possono essere abbinate), per la funzionalità del Gruppo stesso dovrà essere garantita la disponibilità di almeno cinque Consiglieri eletti.
Il Presidente del Gruppo ha facoltà di nominare Soci esperti quali Consulenti per particolari problematiche.

Articolo 27

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente di Gruppo con cadenza di massima quadrimestrale, per trattare argomenti di ordinaria amministrazione e per attuare quanto prescritto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il Verbale di ogni riunione del Consiglio, compilato dal Segretario, dovrà riportare i seguenti elementi:
- ordine del giorno degli argomenti da discutere;
- argomenti trattati e sintesi dell'esame e delle decisioni prese;
- esito di eventuali votazioni per appello nominale;
- periodo previsto o data per la successiva riunione.

Copia di ogni Verbale dovrà essere inventariata e conservata nell'apposito Registro dei Verbali, che dovrà essere impiantato e custodito dal Gruppo.

Nel caso di indisponibilità definitiva o di dimissioni del Presidente di Gruppo, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Vice Presidente, nominerà il sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato triennale in corso.
Nel caso di indisponibilità definitiva di un Consigliere o di sue dimissioni, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del primo dei Candidati non eletti per il triennio in atto.
In caso di scioglimento del Gruppo (mancanza del numero di Soci previsto - indisponibilità di Soci a ricoprire la carica di Presidente) i Soci iscritti verranno assorbiti temporaneamente dalla Presidenza Nazionale, tramite il Gruppo Roma e, successivamente, transitati al Gruppo geograficamente più vicino a quello di origine.

Articolo 28

COMMISSARIAMENTO DEI GRUPPI

Qualora si renda necessario, per qualsiasi motivo, su proposta motivata del Comitato Regionale, il Presidente Nazionale può disporre il "commissariamento" di un Gruppo ANUPSA.
In tal caso il Commissario viene designato formalmente dal Presidente Nazionale che, A SUA DISCREZIONE, opera la scelta TRA I SOCI ORDINARI DEL GRUPPO interessato OPPURE DI ALTRO GRUPPO ANUPSA della Regione, dopo averne accertata la disponibilità per l'incarico e sentito il parere del Presidente del Comitato da cui il Gruppo dipende.
Il mandato è "a termine", cioè fino a che non sia possibile provvedere all'elezione di un nuovo Presidente di Gruppo.
I compiti del Commissario sono i seguenti:

1. (da effettuare congiuntamente al Presidente uscente o, in sua assenza, coadiuvato da due Soci del Gruppo)
- chiusura del Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- chiusura della documentazione amministrativa e contabile esistente tenuta dal Gruppo, come previsto dall'art. 29 di questo regolamento ed aggiornata alla data del commissariamento;
- compilazione di uno specifico Verbale di presa d'atto della situazione amministrativa e contabile del Gruppo, da inserire nel Registro dei Verbali e da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale. Il Verbale deve essere controfirmato dal Presidente uscente e dai due Soci;

2. (da espletare nel periodo del commissariamento)
- svolgere le normali attività associative nella misura possibile in relazione al numero di soci che si rendessero disponibili ad assumere incarichi vari;
- assumere in prima persona la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Gruppo, da documentare come "Gestione Provvisoria";
- provvedere alle incombenze connesse alla Assemblea Ordinaria dei Soci, da convocare appena possibile, per il rinnovo delle cariche sociali mediante la prevista procedura.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 29

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E TENUTA DELLA CONTABILITÀ

1. Generalità.
La gestione contabile dei fondi dell'Associazione dovrà essere curata dal Tesoriere Direttore Amministrativo e, in sua assenza, dal Segretario Generale, che manterrà comunque il controllo della branca amministrativa. La contabilità dovrà essere tenuta per Esercizio Finanziario, coincidente con l'anno solare.
Le norme di gestione dei fondi a disposizione saranno stabilite dal Segretario Generale, sentito il Tesoriere Direttore Amministrativo, ed approvate dal Presidente Nazionale.

2. Norme di gestione.
Per la gestione dei fondi dell'Associazione dovranno essere rispettate comunque le seguenti norme:
a. I fondi dell'Associazione, che derivano, di massima, da quote associative, contributi, interessi bancari e postali di conti correnti e titoli, dovranno essere ripartiti in:
- contanti in cassa per spese correnti;
- depositi su conti correnti bancari e postali per le normali spese dell'Associazione;
- investimenti in titoli di Stato, costituiti dagli "avanzi di gestione". Essi dovranno comprendere, come previsto dallo Statuto, un "fondo di riserva". Tale fondo non dovrà essere impiegato se non in caso eccezionale, come da articolo 22 dello Statuto sociale.

b. Il fondo contante, non superiore a £. 1.500.000, verrà gestito dal Tesoriere, che rilascerà al Capo della segreteria la somma di £. 500.000 (fondo permanente), per le urgenti necessità della Segreteria stessa (spese postali, piccoli ed urgenti lavori di manutenzione, riparazioni, etc.).
Di tale somma il Capo della Segreteria dovrà rendere conto, con documentazione di spesa, in qualsiasi momento al Tesoriere, che provvederà a reintegrarla quando necessario.
Il fondo contante sarà custodito dal Tesoriere in apposita cassetta di sicurezza a muro, della quale terrà personalmente la chiave.
Un doppione della chiave dovrà essere custodito in busta sigillata in altro contenitore di sicurezza.
Per l'impiego dei fondi depositati su conti correnti potranno essere utilizzati assegni bancari e postali a firma del Presidente Nazionale e/o del Vicepresidente.
c. Per la tenuta della Contabilità dovranno essere impiegati i seguenti documenti amministrativi:

- Registro di cassa, sul quale dovranno essere riportate tutte le entrate e le uscite, con riferimento ai rispettivi "titoli", nonché i Bilanci consuntivi di fine Esercizio;
- titoli di riscossione e di pagamento, ai quali dovranno essere allegati i documenti dimostrativi e, per le spese, l'ordinativo del Segretario Generale. Tali titoli, raggruppati per mese e numerati, dovranno essere registrati sul "Registro di cassa";
- Registro degli assegni, sul quale dovranno essere trascritti tutti i dati relativi agli assegni emessi;
- documenti ausiliari, a cura del Tesoriere per esigenze specifiche.

I documenti contabili, le matrici degli assegni, la documentazione relativa a conti correnti e titoli dovrà essere custodita per almeno cinque anni dalla sua origine nell'Archivio dell'Associazione.

d. Per ogni Esercizio finanziario:
- la Presidenza Nazionale dovrà elaborare uno "stato di previsione" sulla base dei programmi dell'attività associativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- il Direttore Amministrativo dovrà redigere, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'Esercizio Finanziario decorso, il Bilancio consuntivo, che sarà sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti. Questo, con apposita relazione, esprimerà il proprio parere al riguardo con eventuali osservazioni e suggerimenti e lo presenterà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- per quanto riguarda i Gruppi, nei limiti del possibile dovranno essere impiegati analoghe procedure e documenti amministrativi.

Articolo 30

PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i beni immobili, arredi ed attrezzature costituenti il Patrimonio dell'Associazione dovranno essere assunti in carico nei registri di inventario della Sede centrale e delle Sedi periferiche. Il valore di inventario di ogni articolo dovrà essere quello del corrispondente valore alla data di acquisto.

Articolo 31

FONDO DI ESERCIZIO

Le entrate sociali saranno costituite dalle quote associative, da eventuali interessi attivi, dalla vendita di pubblicazioni, articoli vari e da eventuali contributi di Enti e/o persone. La ripartizione delle quote associative tra Organi centrali e quelli periferici dell'ANUPSA sarà devoluta al Consiglio Nazionale, come specificato all'art. 4 del presente Regolamento. Le spese potranno riguardare lo svolgimento delle atti-

vità previste dagli scopi sociali e quelle relative al funzionamento della Presidenza Nazionale e all'impiego del personale ad essa preposto.
Saranno, altresì, previsti: rimborsi ai Soci per l'espletamento di eventuali servizi o compiti di esclusivo interesse dell'Associazione, assistenza morale e materiale a Soci o loro familiari ed eventuali acquisti di pubblicazioni o periodici.
Il contenuto degli articoli 29 - 30 - 31 con i dovuti adattamenti resi necessari da motivi locali contingenti (n. Soci - disponibilità di fondi), si intendono operanti anche per i Gruppi.

Articolo 32

SPESE

Dalla Presidenza Nazionale potranno essere corrisposti eventuali rimborsi spese per particolari esigenze di interesse associativo e per le riunioni e le attività:
- del Congresso Nazionale;
- dei Consigli Nazionali.

Per le suddette attività, il rimborso è limitato alle spese concernenti il soggiorno.
I Gruppi devono concorrere alle spese dei Comitati Regionali per attività tipiche di questi.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 33

DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI

Per quanto non previsto dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento di Attuazione ai fini del regolare svolgimento delle attività sociali, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e disposizioni in materia.
Interessano l'Associazione quale ente non commerciale e non lucrativo le clausole del D.P.R. n. 460 del 4.12.1996.

Articolo 34

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale è stato approvato dal Consiglio Nazionale, nella seduta del giorno 8 maggio 1999.